



# COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

<b>N. 10</b> Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
-----------------------------	----------------------------------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **trentuno** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:05**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Mizzon Silvia	Presente	Magagna Roberto	Presente
Cesaro Silvana	Assente G.	Marchesin Maria Giovanna	Presente
Brocco Massimo	Presente	Danese Samuele	Presente
Bordin Sandra	Presente	Mussolin Massimo	Presente
Favero Ursula	Assente G.	Bianchin Tiziano	Presente
Filippi Alberto	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Giavarina Marco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, l' Avv. Mizzon Silvia nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Filippi Alberto, Mussolin Massimo e Bordin Sandra, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Legenda: Assente G.-Assente giustificato  
Assente I.-Assente ingiustificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 in data 12 maggio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1 gennaio 2020, è stato previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,3%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,4%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,5%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,7%
Oltre € 75.000,00	0,8%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 28.000,00. euro;

*Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):*

*“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*

*Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:*

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000,00	23%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	25%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	35%
Oltre € 50.000,00	43%

*Ritenuto, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:*

<i>Scaglioni di reddito complessivo</i>	<i>Aliquota addizionale comunale IRPEF</i>
<i>Fino a € 15.000,00</i>	<i>0,3%</i>
<i>Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00</i>	<i>0,4%</i>
<i>Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,5%</i>
<i>Oltre € 50.000,00</i>	<i>0,7%</i>

Tenuto conto che la stima del gettito teorico previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 24.000,00 c.a., determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 in data 27 aprile 2021 con la quale è stato approvato/confermato per l'anno 2021, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo unicamente l'adeguamento agli scagioni di reddito vigenti a far data dal 1 gennaio 2022, confermando le aliquote vigenti e precisamente:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,3%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,4%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,5%
Oltre € 50.000,00	0,7%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 28.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 24.000,00 c.a. il gettito teorico dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 8 del 27 maggio 2022 acquisito al prot. 3097 del 30 maggio 2022);

#### Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco Mizzon introduce ed illustra la proposta all'ordine del giorno, dando atto che anche in questo caso trattasi di una conferma.

Il Segretario Comunale precisa che in sede di redazione della deliberazione si procederà alla correzione del titolo rispetto a quello riportato nella proposta che era stata trasmessa ai consiglieri, in senso conforme al testo, dato che questo tratta anche della modifica del regolamento;

La Responsabile Economico Finanziaria dott.ssa Predielis precisa che in realtà c'è solo la modifica in adeguamento agli accorpamenti di scaglioni previsti dallo Stato e che per la stima dell'impatto è stato utilizzato il simulatore messo a disposizione dal MEF; al termine, il Sindaco Mizzon, accertato che non ci

sono altri interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2, (Danese Samuele, Bianchin Tiziano), astenuti n. 1, (Mussolin Massimo), espressi nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, la modifica al seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*

#### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

##### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

##### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquote flessibili*)**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

*oppure*

**Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 28.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

**Art. 4 - Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
3. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 5 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

\*\*\*\*\*

2. di quantificare presuntivamente in € 24.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio di legge.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2, (Danese Samuele, Bianchin Tiziano), astenuti n. 1, (Mussolin Massimo)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 12 del 25-05-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

**Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 18:30**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONFERMA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2022</b>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Avv. Mizzon Silvia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Dott. Giavarina Marco**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.